

Sentenza: 6 febbraio 2024, n. 58

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici – coordinamento della finanza pubblica – principio dell’equilibrio del bilancio

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*)

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (*Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021*)

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Molise n. 27 del 2022

Estensore nota: Alice Simonetti

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale in epigrafe indicata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all’art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011.

In particolare, la legge regionale Molise n. 27 del 2022 – recante approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 – è stata ritenuta costituzionalmente illegittima in quanto, da un lato, l’Allegato 30 al citato rendiconto (*Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione*) attesterebbe di aver ripianato nel corso del 2021 una somma ritenuta insufficiente a recuperare per intero il disavanzo previsto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Dall’altro lato, la tardiva approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 (intervenuta solo con legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7, sebbene il disegno di legge di rendiconto fosse stato approvato già con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2021, n. 210) non avrebbe consentito di assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio nel corso dell’esercizio 2021.

La legge regionale Molise n. 27 del 2022 si porrebbe dunque in contrasto (quale norma interposta) con l’art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale stabilisce che “*entro il 31 luglio, la regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio*” con cui, in particolare, “*dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio*”, prevedendo altresì che “*nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali [...] approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione*”.

Giova, infatti, ricordare come, nel caso di specie, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione

per l'esercizio finanziario 2021, con ordinanza del 14 marzo 2023, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2023, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale anche di alcune disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 (*Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020*) e della legge regionale n. 7 del 2021.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2022, la Regione non risulta aver approvato la legge di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024.

La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

Nella parte motiva della decisione la Corte rileva, in primo luogo, come le irregolarità denunciate con il ricorso erariale determinino – in relazione “[al]l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale” – una ricaduta sulla legge regionale di approvazione del rendiconto nella sua interezza, “non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura» (sentenza n. 49 del 2018, nonché similmente, da ultimo, sentenza n. 268 del 2022)”.

In particolare, la Corte evidenzia come, nel caso di specie, la mancata applicazione dell'esatto ammontare della quota di recupero del disavanzo – che avrebbe dovuto essere disposta, secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 118 del 2011, in sede di assestamento del bilancio 2021 – abbia comportato una sottostima della spesa complessiva tale da compromettere l'equilibrio dei bilanci 2021 e successivi, in luogo dell'adozione di idonee forme di ripiano del disavanzo, “quali la riduzione di altre spese o l'individuazione di maggiori entrate, e una revisione complessiva dei saldi di bilancio (ancora, sentenza n. 268 del 2022)”.

In secondo luogo, la Corte provvede ad esaminare gli effetti, nel presente giudizio di costituzionalità, dello *jus superveniens* rappresentato dalla legge della Regione Molise 19 settembre 2023, n. 4 (*Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021)*), con cui il ciclo del bilancio regionale è stato adeguato a dati contabili corretti, sia sotto il profilo della rettifica dell'ammontare del disavanzo di amministrazione relativo al rendiconto generale 2021, sia relativamente alla corretta definizione della prima voce di spesa all'interno del bilancio di previsione per l'esercizio 2023.

Ciò nonostante, la Corte ritiene che la legge regionale impugnata sia rimasta in vigore per un tempo sufficiente a produrre effetti sull'intero ciclo di bilancio, dal momento che la sottostima del disavanzo 2021 da ripianare nel corso dell'esercizio 2022 – come risulta dal bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 approvato con legge regionale n. 9 del 2022 – ha di fatto determinato un illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell'ente in quest'ultimo esercizio.

Nel merito, la Corte conclude per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale Molise n. 27 del 2022, per un duplice ordine di ragioni.

Non solo, infatti, la legge regionale di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021 contiene una errata quantificazione del disavanzo complessivo e della relativa quota annuale da ripianare, ma la tardiva approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 ha anche pretermesso l'adozione dei necessari, oltre che tempestivi, provvedimenti di riequilibrio finanziario.

Di conseguenza, secondo il Giudice delle leggi – come peraltro già accertato nella sentenza n. 39 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge regionale n. 7 del 2021 – la legge della Regione Molise n. 27 del 2022 risulta in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

In proposito, oltre a sottolineare la “posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell'equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost.» (sentenza n. 6 del 2017) dei precetti

dettati dal legislatore statale in materia di omogeneità dei sistemi contabili, nonché le fondamentali esigenze informative ad essi connessi, la Corte ricorda espressamente come il complesso di tali regole si applichi anche ai bilanci regionali, in quanto finalizzato alla *“salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili, sotto il profilo teleologico, a plurimi parametri costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina degli equilibri di bilancio di cui all’art. 81 Cost., i principi del buon andamento finanziario e della programmazione di cui all’art. 97, commi primo e secondo, Cost.”*.

Viene pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021.